
ESTREMI

Autorità: Cassazione civile sez. II
Data: 06 aprile 2000
Numero: n. 4329

CLASSIFICAZIONE

SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - Riservatari (misura della quota) coniuge [Vedi tutto](#)
SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - Successione del coniuge superstite in genere

Successione legittima e necessaria - Diritti riservati ai legittimari - Misura della quota di riserva - Coniuge - Diritto di abitazione e di uso sui mobili - Art. 540, comma 2, c.c. - Interpretazione - Comprensione dei diritti di uso e di abitazione nella quota di riserva - Esclusione - Attribuzione aggiuntiva - Incremento quantitativo - **Configurabilità** - Natura dell'attribuzione - Legato ex lege - Acquisto ipso iure - **Necessità del ricorso all'azione di riduzione** - Esclusione - Successione legittima - **Diversità di regime.**

INTESTAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Raffaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Carlo CIOFFI - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARONE CESARE, MARONE DECIMO, MARONE ERNESTO, MARONE MARIA, MARONE CELSO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 21, presso lo studio dell'avvocato MEREU GIACOMO, che li difende unitamente all'avvocato GIACOBONE ANGELO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

ROVATI ANNA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DARDANELLI 33, presso lo studio dell'avvocato CANONI E., che lo difende unitamente all'avvocato ARBASINO AMBROGIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 424-97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 14-02-97;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-10-99 dal Consigliere Dott. Raffaele CORONA;

udito l'Avvocato Giacomo MEREU, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Svolgimento del processo

Emilio, Santino, Cesare e Decimo Marone convennero, davanti al Tribunale di Voghera, la cognata Anna Rovati, assumendo di essere comproprietari di immobili siti nei comuni di Montesegale e di Fortunago, assieme ai premorti fratelli Pietro e Giuseppe, il quale aveva disposto per testamento in favore loro e della moglie Anna Rovati. Costei non aveva accettato il legato in luogo di legittima, optando per l'attribuzione della quota di riserva, che era pari alla metà della quota di un settimo spettante al marito sui beni appartenenti in comproprietà con i fratelli.

Domandarono al Tribunale di pronunciare la divisione, attribuendo ad essi attori i 65-70 pro indiviso ed i 5-70 in favore della convenuta.

Anna Rovati si costituì e non si oppose alla divisione (con le spese a carico degli attori), osservando che le erano comunque riservati il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso dei mobili che la arredano dei quali chiese l'attribuzione.

Il Tribunale, con sentenza 22 marzo 1994, determinò il valore della quota spettante alla convenuta in lire 98.267.857 (quota di legittima lire 57.767.857 + diritto di abitazione lire 40.000.000), assegnandole la proprietà esclusiva della abitazione coniugale, con il diritto di servitù di passaggio su una strada già esistente e a suo tempo realizzata dai comproprietari; condannò gli attori alla rifusione delle spese sostenute dalla convenuta.

Decidendo sull'impugnazione proposta da Cesare, Ernesto, Decimo, Maria e Celso Marone, questi ultimi nella qualità di eredi di Emilio Marone deceduto nelle more (come Santino Marone), la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 8 gennaio - 14 febbraio 1997, in parziale riforma dichiarò interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Si legge nella sentenza che la quota disponibile era sufficiente a soddisfare il diritto di abitazione e di uso, pari a lire 40.500.000, oltre la quota necessaria pari a lire 57.767.857, come affermato in prime cure.

Cesare, Decimo, Ernesto, Maria e Celso Marone ricorrono per cassazione; resiste con controricorso Anna Rovati.

DIRITTO

Motivi della decisione

1. - A fondamento del ricorso i ricorrenti deducono: 1. 1 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 540 cod. civ.) e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.

Erroneamente la Corte d'Appello ha assegnato alla Rovati, oltre la quota di legittima (pari a lire 57.767.857), l'intero valore del diritto di abitazione, stimato in lire 40.500.000, e non il valore della quota pari a 1-7 spettante al defunto marito.

La sentenza è contraddittoria laddove afferma che i diritti del coniuge superstite trovano limite nella quota di proprietà del coniuge defunto, salvo poi, in contraddizione con il suddetto principio, attribuire non il valore della quota che competeva al marito, ma l'intero valore del diritto di abitazione sul fabbricato.

Ha confuso, cioè, il valore della quota del diritto di abitazione, con il valore del diritto di abitazione.
1. 2 Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 91 cod. proc. civ.), in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice.

La sentenza ha addossato le spese del giudizio agli appellanti, ritenuti soccombenti, mentre in realtà aveva accolto ben due motivi di gravame (la compensazione delle spese di primo grado e la correzione dell'errore materiale).

Il 2. 1 Per decidere la controversia occorre risolvere la delicata questione di diritto concernente il significato ed il valore del precetto di cui all'art. 540 comma 2 cod. civ., dettato in tema di successione necessaria, secondo cui al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Convienne ricordare che l'art. 584 comma 1 cod. civ. concernente la successione legittima del coniuge putativo, dispone l'applicabilità in favore di questi della disposizione stabilita dall'art. 540 comma 2. Avuto riguardo a questa norma, si discute circa l'attribuzione, nell'ambito della successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso in favore del coniuge legittimo perché - si afferma - sarebbe contrario al principio di eguaglianza che il coniuge putativo fosse trattato diversamente e in modo più favorevole rispetto al coniuge vero.

In realtà, il significato specifico dell'art. 584 comma 1 cit. sembra essere soltanto quello di attribuire anche al coniuge putativo una sorta di quota di riserva.

Pur essendo dettata in materia di successione legittima, la disposizione si limita ad estendere al coniuge putativo il particolare beneficio previsto per il coniuge vero dalla norma di cui all'art. 540 comma 2 cit., dettato in tema di successione necessaria: vale a dire, ad attribuire al coniuge putativo i diritti di abitazione e di uso. Il richiamo al principio di eguaglianza non è fondato, posto che l'eguale trattamento è già disposto per la successione necessaria, mentre è dubbio che il beneficio assicurato al coniuge putativo in sede di successione necessaria riguardi anche la sua successione legittima. Pertanto, dal richiamo della riserva dei diritti di abitazione e di uso, contenuto nella norma dettata in tema di successione legittima del coniuge putativo (art. 584 comma 1 cod. civ. cit.), non sembra consentito inferire, senz'altro, che nella successione legittima al coniuge vero spettino anche i diritti di abitazione e di uso. 2. 2 Ciò posto, della disposizione dettata dall'art. 540 comma 2 cod. civ. si propongono due diverse interpretazioni.

Da alcuni, si ritiene che l'abitazione e l'uso raffigurino dei diritti, che al coniuge sono riservati come prelegati "oltre la sua quota di riserva". Ciò si argomenta, soprattutto, dal dato testuale, secondo cui i diritti di abitazione e di uso gravano sulla disponibile e, solo se questa non sia sufficiente, sulla quota riservata al coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli: dato interpretato alla luce del chiaro intendimento legislativo di favorire il coniuge superstite. D'altra parte, poiché la disposizione contempla la trasmissione di beni determinati (i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza familiare e di uso sui beni che la corredano), si ritiene che la norma disciplini una trasmissione a titolo particolare, che si configura come legato ex lege. Dalla lettera della legge, interpretata alla luce dell'intento legislativo di favorire il coniuge superstite, si ricava che questi diritti si aggiungono alla quota riservata al coniuge dagli artt. 540 comma 1, 542 e 544 comma 1 cod. civ. Da altri, invece, si rileva che la enunciazione del diritto di abitazione e di uso raffigura la mera indicazione di beni, i quali concorrono a formare la quota di riserva spettante al coniuge: in altre parole, i diritti di abitazione e di uso non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota di riserva.

Emerge con evidenza che, dalla differente configurazione della attribuzione dei diritti di abitazione e di uso scaturisce una diversa misura proporzionale della quota complessivamente riservata al coniuge. 2. 3 Il regime si ricostruisce tenendo distinte le ipotesi della successione necessaria e quella della successione legittima.

In tema di successione necessaria, la disposizione di cui all'art. 540 comma 2 cod. civ. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge, in quanto i diritti di abitazione e di uso (quindi, il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà.

Posto che la norma stabilisce che i diritti di abitazione e di uso gravano, in primo luogo, la disponibile, ciò significa che, come prima operazione si deve calcolare la disponibile sul patrimonio relitto, ai sensi dell'art. 556 cod. civ. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva. Calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria, in base a quanto stabiliscono gli artt. 540 comma 1, 542 e 543 comma 1 cod. civ., alla quota di riserva così ricavata si devono aggiungere i diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore viene a gravare la disponibile (sempre che la disponibile sia capiente).

Se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano, anzitutto, sulla quota di riserva del coniuge, che viene ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l'incapienza della disponibile. Se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli (o degli altri legittimari).

Affermare che la situazione è identica a quella che si avrebbe se il de cuius avesse disposto per testamento in favore del coniuge i legati di abitazione e di uso, aggiungendo la dispensa dalla imputazione ai sensi dell'art. 564 comma 2 cod. civ., non equivale a riconoscere al coniuge una irrazionale condizione di privilegio.

Per la verità, tanto il diritto di abitazione, quanto il diritto d'uso si estinguono con la morte del titolare: considerando questa attribuzione come aggiuntiva al coniuge certamente si riconosce un vantaggio, che tuttavia dura finché egli rimane in vita. Ritenuto che i diritti di abitazione e di uso si calcolano in relazione all'età del coniuge superstite, anche se, per comodità di divisione, gli viene assegnato in proprietà il corrispondente valore capitale, ne risulta una misura della sua quota complessiva, che normalmente non comporta una grave sproporzione nei confronti degli altri eredi. 2. 4 Diverso il discorso riguardante la successione legittima.

Gli artt. 581 e 582 cod. civ., regolando i diritti del coniuge nelle successioni legittime, non contemplano i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano.

Poiché la quota di riserva stabilita in favore del coniuge si incrementa, aggiungendosi i diritti di abitazione e di uso gravanti (anzitutto) sulla disponibile, viene fatto di chiedersi se non debba aumentarsi anche la quota proporzionale del coniuge nella successione legittima, sommandosi alla quota prevista dagli artt. 581 e 582 cit. i diritti di abitazione e di uso (da considerare come legato ex lege). La questione va esaminata per chiarire meglio il significato dell'art. 584 comma 1 cit. che, secondo le interpretazioni riferite sopra, alla quota del coniuge putativo (e, per ragioni di eguaglianza, alla quota del coniuge vero) aggiunge i diritti di abitazione e di uso.

La prima difficoltà, che si oppone all'accoglimento di questa tesi, è data dalla constatazione che, in tema di successione legittima, non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva. Ma si rinviene una ragione sistematica più persuasiva. La riserva rappresenta il minimo, che il legislatore vuole assicurare ai più stretti congiunti, anche contro la volontà del defunto. I diritti di abitazione e di uso fanno parte della riserva e, quindi, anch'essi fanno parte del minimo. Per evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l'art. 553 cod. civ., che serve di raccordo tra la successione legittima e la successione necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti.

Peraltro, dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella successione intestata andrebbe al di sotto della quota di riserva; da nessuna norma, per contro, risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione intestata per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari), più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria. Poiché l'art. 553 cit. vuole fare salva l'intera riserva del coniuge (secondo il sistema della successione necessaria), i

diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva regolata dagli artt. 540 comma 1 e 542 cit. Per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non v'è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 cod. civ. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso. 2. 5 Appurato che, nella successione necessaria, l'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso costituisce un legato ex lege in favore del coniuge, questi può invocare l'acquisto ipso iure, ai sensi dell'art. 649 comma 1 cod. civ., senza dover ricorrere all'azione di riduzione. Del resto, questo non è il solo caso in cui la quota di riserva viene reintegrata per legge, senza la necessità del ricorso all'azione di riduzione. Dal divieto stabilito dall'art. 549 cod. civ. di gravare la legittima di pesi o di condizioni, invero, si inferisce che la loro incidenza si elimina automaticamente. 3. - Correttamente la Corte d'Appello ritiene che i diritti di abitazione e di uso si aggiungano alla quota di riserva spettante al coniuge e che, nella specie, la disponibile sia sufficiente a soddisfare il diritto di abitazione e di uso. Il valore di questi diritti, pari a lire 40.500.000, si somma così alla quota ereditaria necessaria pari a lire 57.767.857.

Il primo motivo di ricorso deve essere respinto. 4. - **Inammissibile, infine, è la censura, di cui al secondo motivo, concernente la compensazione parziale delle spese.**

In tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione del principio secondo cui le spese del giudizio non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. Peraltro, la compensazione delle spese di lite non suppone necessariamente la reciproca soccombenza. Essa può aver luogo anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (Cass., Sez. III, 19 maggio 1998, n. 4997; Cass., Sez. III, 6 maggio 1998, n. 4575). A fortiori nella ipotesi di soccombenza reciproca, rientra nei poteri del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di disporre la condanna o la compensazione. Con la conseguenza che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesti il provvedimento del giudice, che abbia posto l'onere delle spese anche a carico della parte vittoriosa e, comunque, non totalmente soccombente (Cass., Sez. III, 10 giugno 1997, n. 5174; Cass., Sez. I, 11 novembre 1996, n. 9840).

Poiché la sentenza impugnata non ha posto l'onere delle spese esclusivamente a carico della parte totalmente vittoriosa, il motivo di gravame è inammissibile.

III Il ricorso deve essere rigettato.

Sussistono i giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

p.q.m.

La Corte: rigetta il ricorso e compensa le spese.

Roma, 26 ottobre 1999.

NOTE REDAZIONALI

Il richiamo che dall'art. 584 c.c. viene fatto all'art. 540, per la successione del coniuge putativo, trova giustificazione nel fatto che per esso non esiste una "riserva" nella successione necessaria, e che senza quel rinvio recettivo non avrebbe potuto avere applicazione anche nei suoi riguardi quella norma sui diritti di abitazione e di uso. La sentenza in esame riafferma il principio in base al quale nel caso di successione legittima i diritti di uso e di abitazione espressamente indicati tra quelli spettanti al coniuge putativo dall'art. 584 c.c., spettano anche al coniuge legittimo, nonostante il mancato richiamo di tali diritti da parte dell'art. 581 c.c.. Ciò per dare possibilità una possibilità di attribuzione anche al coniuge putativo di una sorta di quota di riserva.

La sentenza dà luogo a due possibili interpretazioni.

Può ritenersi in primo luogo che la norma disponga per il coniuge superstite una trasmissione a titolo particolare, configurata come legato "ex lege", per cui i diritti di abitazione e di uso si aggiungerebbero alla quota di riserva spettante al coniuge.

Diversamente invece tali beni vengono ricompresi e non aggiunti alla quota di riserva, se si ritiene che formino la quota stessa.

La sentenza in esame, riaffermando l'attribuzione dei diritti di abitazione e di uso come legato "ex lege", permette l'acquisto "ipso iure" degli stessi, ex art. 649 c.c., ciò senza che il coniuge ricorra all'azione di riduzione.

Per un orientamento in materia cfr. Cass., sez. II, 13 marzo 1999, n. 2263 in Nuovo Dir. 2000 ; inoltre Cass., 22 luglio 1991, n. 8171, in Ciust. Civ. Mass., 1991.

In dottrina secondo MENGONI, Successione per causa di morte, .

Successione legittima, in Trattato Cicu-Messineo, Milano 1990, 160, ove la delazione dei due diritti di godimento sia uguale al valore della sua legittima complessiva, questi sono attribuiti come legato imputabile alla quota in sede di divisione ereditaria. Se invece è superiore si devolvono a titolo di prelegato. Inoltre PEREGO, I diritti di abitazione e d'uso spettanti al coniuge superstite, in Riv. dir. civ., 1975, I, 555, che afferma l'autonomia dei due legati per cui il coniuge può effettuare la scelta d'acquisto verso l'uno o l'altro.

Per l'identificazione della casa familiare v. CARRARO, a vocazione legittima alla successione, Padova, 1979, 116, che indica come principio lo stato "duraturo e prevalente" nella convivenza familiare escludendo residenze secondarie.

Cassazione civile sez. II, 06 aprile 2000, n. 4329

Utente: MICCOLI ANTONELLA

Tutti i diritti riservati - © copyright 2012 - Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.